



CITTA' DI PIAZZOLA SUL BRENTA
PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO
DELLA CONSULTA
DEI GIOVANI

approvato con delibera di Consiglio Comunale
n .25. del 12/07/2023

INDICE

- Art. 1 – Istituzione
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Rapporti con le istituzioni
- Art. 4 – Sede e spese di funzionamento
- Art. 5 – Partecipanti
- Art. 6 – Diritti e doveri dei partecipanti
- Art. 7 – Organi della Consulta
- Art. 8 – L'Assemblea
- Art. 9 – Il Direttivo
- Art. 10 – Il Presidente
- Art. 11 – Il Vicepresidente
- Art. 12 – Il Segretario
- Art. 13 – Perdita della qualità di partecipante all'Assemblea
- Art. 14 – Decadenza dall'incarico di membro del Direttivo
- Art. 15 – Sostituzione dei membri del Direttivo
- Art. 16 – Sedute degli organi della Consulta
- Art. 17 – Votazioni
- Art. 18 – Modifiche al Regolamento
- Art. 19 – Disposizioni transitorie
- Art. 20 – Disposizioni finali

Art. 1: Istituzione

1. Ai sensi dell'art. 56 dello Statuto Comunale è istituita con delibera di Consiglio Comunale la Consulta dei Giovani (in seguito anche Consulta), quale organo permanente di rappresentanza giovanile del Comune di Piazzola sul Brenta.

Art. 2: Finalità

1. La Consulta, quale organismo rappresentativo della gioventù locale, si prefigge di favorire ed incentivare la partecipazione dei giovani di Piazzola sul Brenta ai progetti che li riguardano, dando loro voce all'interno degli organi elettivi del Comune, al fine di una piena realizzazione dei principi di cittadinanza, democrazia, libertà di pensiero e di espressione.

2. La Consulta:

- provvede a raccogliere informazioni nei settori d'interesse per il mondo giovanile, quali, a titolo esemplificativo, scuola, università, sport, cultura, mondo del lavoro, volontariato, turismo, ambiente;
- svolge attività di osservazione e ricerca in merito alla condizione giovanile del territorio comunale, raccogliendo, al fine di sottoporle all'attenzione delle istituzioni comunali, le problematiche, i disagi e le istanze, dei giovani del territorio;
- interessa l'Amministrazione comunale nella ricerca di spazi per le attività giovanili;
- favorisce l'integrazione dei giovani nel contesto comunale;
- promuove la collaborazione e i rapporti tra le associazioni che operano nel territorio comunale nell'interesse giovanile;
- collabora con le associazioni allo scopo di promuovere i propri progetti;
- riferisce proposte ed elabora progetti che, attraverso il sostegno del Sindaco e/o del Consigliere delegato alle politiche giovanili, possano realizzare l'organizzazione di eventi e iniziative nell'interesse dei giovani di Piazzola sul Brenta;
- promuove la propria attività di aggregazione giovanile, diffondendo le informazioni anche attraverso strumenti telematici, con una particolare attenzione per i social media.

Art. 3: Rapporti con le Istituzioni

1. La Consulta:

- si avvale, per il suo funzionamento e le attività istituzionali, delle attrezzature messe a disposizione dall'Assessorato alle politiche giovanili, con il quale può collaborare a stretto contatto;
- illustra al Consiglio Comunale un resoconto della propria attività, con cadenza semestrale a decorrere dalla data del suo insediamento.

2. La Consulta è un organo propositivo e consultivo a beneficio della Giunta e del Consiglio Comunale, alle cui sedute potrà richiedere di intervenire in materia di politiche giovanili, attraverso quesiti e proposte.

In materia di politiche giovanili, il Consiglio Comunale, la Giunta e il Consigliere delegato alle politiche giovanili hanno facoltà di acquisire il parere della Consulta, il quale sarà dunque obbligatorio, ma non vincolante e dovrà essere reso entro 30 giorni dalla richiesta. Qualora la Consulta interPELLI il Consiglio Comunale e la Giunta su questioni specifiche, questi ultimi si impegnano a rispondere alle richieste entro 60 giorni dalla loro formulazione.

Per il perseguimento delle proprie finalità il Presidente della Consulta ha diritto di accesso agli atti istituzionali secondo le norme vigenti in materia.

Art. 4: Sede e spese di funzionamento

1. Le sedute della Consulta potranno svolgersi presso la Sala Consiliare, sita in Viale Silvestro Camerini, n.3, o in altre sedi che si riterranno opportune all'interno del territorio comunale.

2. La Giunta comunale, su proposta della Consulta, può prevedere annualmente, in fase di predisposizione del bilancio, di stanziare una somma da destinarsi ai lavori della Consulta per la realizzazione di progetti e/o attività.

Art. 5: Partecipanti

1. Sono ammessi a partecipare alla Consulta i giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni. La qualità di partecipante alla Consulta si acquisisce mediante iscrizione ad apposito elenco.

2. Non potranno far parte della Consulta il Sindaco, i membri della Giunta e del Consiglio Comunale, i dipendenti del Comune, gli amministratori di enti pubblici ovvero di società che hanno in essere rapporti di collaborazione con il Comune di Piazzola ovvero società sottoposta a vigilanza da parte del Comune, nonché i residenti che non sono in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalle norme vigenti.

Art. 6: Diritti e doveri dei partecipanti alla Consulta

1. La partecipazione alla Consulta è gratuita e volontaria e non dà diritto a rimborsi comunque denominati.

2. Ogni partecipante si impegna a contribuire regolarmente ed attivamente alla vita della Consulta.

Art. 7: Organi della Consulta

1. Sono organi della Consulta:

- l'Assemblea;
- il Direttivo, composto da Presidente, Vicepresidente, Segretario e non più di altri quattro consiglieri.

Art. 8: L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i partecipanti individuati ai sensi dell'art. 5.

Art. 9: Il Direttivo

1. Il Direttivo è formato da massimo sette membri, eletti da parte dell'Assemblea con votazione tra i propri componenti. A parità di voti ricevuti, viene eletto membro il candidato anagraficamente più anziano.

2. Ai fini dell'elezione del Direttivo di prima istituzione, l'Assemblea viene convocata dal Sindaco. Il Direttivo appena istituito procede all'elezione del Presidente.

3. L'avvenuta elezione dei membri del Direttivo viene in seguito formalizzata con atto di Giunta Comunale.

4. La durata in carica del Direttivo è di 36 (trentasei) mesi. Entro i due mesi successivi alla scadenza del predetto termine, il Sindaco pubblica apposito avviso con il quale invita i giovani di Piazzola sul Brenta a partecipare all'Assemblea della Consulta, al fine del rinnovo del Direttivo.

5. Il Direttivo è l'organo decisionale della Consulta, discute con l'Assemblea del perseguimento degli obiettivi e ne fissa le linee di indirizzo.

Art. 10: Il Presidente

1. Il Presidente è eletto tra i componenti del Direttivo, a maggioranza assoluta, immediatamente dopo l'elezione di quest'ultimo da parte dell'Assemblea. Ai fini dell'elezione del Presidente, le operazioni di voto sono organizzate dal componente più anziano del Direttivo.

2. Il Presidente rappresenta tutta la Consulta nei rapporti con le istituzioni, le altre associazioni e qualsiasi altro organo.

3. Il Presidente:

- forma l'ordine del giorno di ciascuna seduta;

- convoca gli organi della Consulta;

- presiede gli organi della Consulta, coordinando la discussione e le operazioni di voto, e ha il potere di richiamare all'ordine i partecipanti in caso di comportamenti contrari ai principi del presente Regolamento, nonché nei casi più gravi di allontanare dall'aula i partecipanti.

4. Il Presidente dura in carica 12 mesi. Può essere rieletto per una sola volta alla scadenza dell'incarico.

Art. 11: Il Vicepresidente

1. È eletto Vicepresidente il componente del Direttivo che ha raccolto il secondo maggior numero di voti in occasione dell'elezione del Presidente; a parità di voti ricevuti, viene eletto membro il candidato anagraficamente più anziano.

2. Il Vicepresidente:

- esercita le funzioni del Presidente in sua assenza;

- può essere delegato dal Presidente a mantenere i rapporti con l'esterno.

3. Il Vicepresidente dura in carica 12 mesi. Può essere rieletto per una sola volta alla scadenza dell'incarico.

Art. 12: Il Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Presidente tra i componenti del Direttivo, immediatamente dopo la propria elezione e quella del Vicepresidente.

2. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sulla base dell'ordine del giorno proposto dal Presidente. Il verbale viene inviato entro sette giorni ai membri della Consulta e in ogni caso prima della seduta successiva nella quale dovrà essere approvato. Copia del verbale dovrà essere altresì inviato per conoscenza al Sindaco e ai Capigruppo consiliari.
3. Il Segretario dura in carica 12 mesi. Può essere rinominato per una sola volta alla scadenza dell'incarico.

Art. 13: Perdita della qualità di partecipante all'Assemblea

1. La qualità di partecipante all'Assemblea si perde:
 - a) al compimento del trentunesimo anno di età;
 - b) a seguito di comportamenti contrari ai principi della Consulta, lesivi dell'immagine, e previa segnalazione di un partecipante;
 - c) per rinuncia volontaria con comunicazione scritta da inviare al Presidente.
 2. La decadenza di cui ai punti a) e c) opera di diritto. Qualora il partecipante rivesta l'incarico di membro del Direttivo, questo potrà essere mantenuto sino alla scadenza dello stesso.
- La decadenza di cui al punto b) viene deliberata dal Direttivo con almeno quattro voti favorevoli.

Art. 14: Decadenza dall'incarico di membro del Direttivo

1. Il membro del Direttivo può dichiararsi decaduto allorquando:
 - a) non presenza alle sedute del Direttivo per tre volte consecutive senza motivata giustificazione al Presidente;
 - b) non ottemperi ai doveri di cui all'art. 6, previa segnalazione del Presidente;
 - c) rinunci all'incarico con comunicazione scritta da tramettersi al Presidente.
2. La decadenza di cui ai punti a) e b) viene deliberata dal Direttivo con almeno cinque voti favorevoli. La decadenza di cui al punto c) opera di diritto.

Art. 15: Sostituzione dei membri del Direttivo

1. Nel caso di sostituzione di un membro del Direttivo per una delle ipotesi di cui all'articolo precedente, subentra al membro rinunciante o decaduto il partecipante che ha ricevuto il numero di voti immediatamente inferiore all'ultima elezione.
Qualora il subentro non risulti possibile, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del sostituto.
2. Il Presidente dà immediata comunicazione alla Giunta Comunale della sostituzione.

Art. 16: Sedute degli organi della Consulta

1. Gli organi della Consulta sono convocati dal Presidente, anche su richiesta di almeno tre dei componenti del Direttivo.
2. La convocazione degli organi avviene con modalità individuate dal Presidente, con almeno cinque giorni di anticipo, salvo le convocazioni urgenti con almeno ventiquattro ore di anticipo, allegando l'ordine del giorno.

3. Gli organi della Consulta sono regolarmente costituiti con la presenza della maggioranza dei relativi componenti.
4. Il verbale della seduta, redatto dal Segretario, viene condiviso tra tutti i componenti del relativo organo con le modalità individuate dal Presidente.

Art. 17: Votazioni

1. Gli organi della Consulta decidono a maggioranza assoluta dei membri presenti. In caso di parità di voti, il Presidente può decidere di ritenere espresso l'orientamento dell'organo o di riproporre la votazione nella seduta successiva.

Art. 18: Modifiche al Regolamento

1. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria delibera, previa l'acquisizione di parere obbligatorio e non vincolante del Direttivo della Consulta.
2. Il Direttivo della Consulta può richiedere al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi del Regolamento, previa proposta approvata da almeno cinque membri del Direttivo. La richiesta di modifica deve pervenire al Presidente per iscritto, il quale sarà tenuto a informare tutta l'Assemblea con almeno dieci giorni di preavviso rispetto alla convocazione della seduta del Direttivo nella quale verrà discussa.

Art. 19: Disposizioni transitorie

1. In sede di prima istituzione, il Comune di Piazzola sul Brenta, entro 180 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, pubblica apposito avviso con il quale invita i giovani di Piazzola sul Brenta in possesso dei requisiti a partecipare all'istituzione della Consulta.

Art. 20: Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle normative e alle disposizioni vigenti in materia, in particolare allo Statuto comunale e al Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.